

Assemblea Regionale Siciliana

LXVI

SEDUTA DI MERCOLEDI' 10 MARZO 1948

Presidenza del Presidente CIPOLLÀ

INDICE

	Pag.
Sul processo verbale :	
CUSUMANO GELOSO	985
Sostituzione di un deputato :	
PRESIDENTE	985
Giuramento del deputato Lo Manto :	
PRESIDENTE	986
Schema di regolamento interno riguardante l'esame di autorizzazione a procedere contro deputati (Discussione) :	
PRESIDENTE	986 987
NAPOLI	988 989 990 991 992 993
CACOPARDO	986 987 989
STARRABBA DI GIARDINELLI	986 987 988 989 990 991
AUSIELLO	987 988 989 992
MAROTTA	988 939 990
FRANCHINA	988 991
PAPA D'AMICO	989 990 991
ROMANO GIUSEPPE	989 991 992
CUFFARO	989
CASTROGIOVANNI	990
GERMANÀ	991 992
ALESSI, <i>Presidente della Regione</i>	991
ARDIZZONE	991 992
LA LOGGIA, <i>Assessore all'agricoltura</i>	992
BONFIGLIO	992
LI CAUSI	99
Votazione segreta :	
PRESIDENTE	
Risultato della votazione segreta :	
PRESIDENTE	999
Votazione segreta per la nomina dei componenti la Commissione per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere :	
PRESIDENTE	993

Risultato della votazione segreta :	
PRESIDENTE	993
Sui lavori dell'Assemblea :	
PRESIDENTE	994
CACOPARDO	994
BONAJUTO	994
FRANCHINA	994

La seduta comincia alle ore 17.

GENTILE, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

Sul processo Verbale.

CUSUMANO GELOSO ricorda che durante la seduta precedente, interpretando il pensiero unanime dell'Assemblea, avanzò la proposta — non inserita nel processo verbale testè letto — che fosse destinata una seduta, anche antimeridiana, allo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze.

PRESIDENTE assicura l'on. Cusumano Geloso che sarà provveduto nel senso da lui richiesto.

(Il processo verbale è approvato)

Sostituzione di un deputato.

PRESIDENTE legge la lettera in data odierna del Presidente della Commissione di convalida, con la quale si comunica che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 del D. L. L. 10 marzo 1947, n. 74, recante « Norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente », esteso alla elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana, la Commissione stessa, con deliberazione odierna, ha attribuito il seggio rimasto vacante in seguito alle dimissioni del-

l'on. Castiglia, al candidato Lo Manto Paolo, che lo segue nella stessa lista, proponendone la proclamazione.

Pone ai voti la proposta della Commissione.

(E' approvata)

Avverte, pertanto, che da oggi decorre, nei riguardi del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali proteste e reclami, ai sensi dell'art. 65 del già citato D. L. L.

Giuramento del deputato Lo Manto.

PRESIDENTE, poichè l'Assemblea ha proceduto alla proclamazione del candidato che subentra all'on. Castiglia, invita l'on. Lo Manto a prestare giuramento. (*Legge la formula del giuramento*).

(Il deputato Lo Manto presta giuramento)

Discussione di uno schema di regolamento interno riguardante l'esame delle domande di autorizzazione a procedere contro deputati.

PRESIDENTE ricorda che l'Assemblea, nella seduta del 20 giugno 1947, approvò all'unanimità la seguente mozione presentata dall'on. Cacopardo e sottoscritta da altri deputati: « La Assemblea regionale, visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione siciliana; visto l'articolo 13 del D. L. L. 10 marzo 1946, n. 74, recante norme per le elezioni all'Assemblea Costituente; visto l'art. 1 capoverso del decreto del Capo Provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, numero 456, che estende alle elezioni per l'Assemblea regionale siciliana le norme di cui al predetto D.L.L. 10 marzo 1946, n. 74, nonché l'art. 81 che fissa le norme di immunità parlamentari: delibera: Art. 1. - E' istituita una Commissione permanente incaricata di riferire sulle domande di autorizzazione a procedere.

La Commissione si costituirà in conformità alle norme parlamentari in corso di approvazione ».

Tale mozione fu allora illustrata ampiamente dall'on. Cacopardo e, nel corso del suo svolgimento, prese la parola l'on. Ausiello, il quale, anche a nome del suo gruppo, dichiarò: di approvare pienamente, per ragioni sia politiche che giuridiche la mozione nella sua parte sostanziale. Per quanto riguarda la parte procedurale della mozione stessa, pur ammettendo che l'Assemblea non possa limitarsi ad una semplice affermazione di principio, — che risulterebbe platonica — fa delle riserve sulla facoltà dell'Assemblea di provvedere ad una regolamentazione definitiva, in conside-

razione del fatto che essa non ha ancora compilato il suo regolamento ».

La mozione fu, quindi, approvata e, in seguito a ciò, la Commissione per il regolamento interno, riunitasi il giorno 25 agosto 1947, elaborò lo schema che viene in discussione nell'odierna seduta e del quale è stata distribuita copia a tutti i deputati.

Dichiarata aperta la discussione generale, invita l'on. Napoli, quale membro della Delegazione siciliana per il coordinamento dello Statuto, a riferire all'Assemblea circa la discussione svoltasi in seno alla Commissione dei Diciotto alla Costituente sull'argomento dell'immunità parlamentare in favore dei deputati all'Assemblea regionale.

NAPOLI ricorda che nel progetto di Statuto siciliano, cosiddetto « coordinato » presentato dai relatori on.li Cevolotto e Tosato, era prevista l'immunità parlamentare per i deputati all'Assemblea regionale siciliana.

Il problema, però, non consiste — a suo avviso — nell'esaminare se il progetto Tosato contemplasse o meno l'immunità parlamentare, bensì nello stabilire se, non essendo stata tale immunità prevista dallo Statuto siciliano, sia possibile all'Assemblea farne oggetto di un regolamento interno. Su tale aspetto giuridico del problema richiama la particolare attenzione dell'Assemblea. (*Commenti*)

CACOPARDO dissente dall'on. Napoli e ricorda che la mozione da lui presentata e approvata dall'Assemblea non tendeva a stabilire il principio della immunità parlamentare per i deputati all'Assemblea regionale — che considerava come acquisto —, bensì a promuovere l'istituzione di una Commissione incaricata di riferire sulle domande di autorizzazione a procedere. Riconosce che nello Statuto della Regione siciliana il problema della immunità parlamentare non fu trattato compiutamente e che l'art. 6 si limita a sancire l'immunità per i voti dati e per le opinioni espresse dai deputati nell'esercizio delle loro funzioni. Osserva, però, che, sia per espresso richiamo fatto nello Statuto siciliano sia per la successiva norma che convocò i comizi elettorali in Sicilia, sono state estese alle elezioni dei deputati regionali le norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente, e cioè il D.L.L. 10 marzo 1946, n. 74, che fissa i termini della immunità parlamentare, estendendoli oltre i casi espressamente previsti dallo Statuto siciliano e contemplando anche l'arresto, il fermo, etc..

Con tale estensione il legislatore ha colmato la lacuna esistente nello Statuto siciliano, poichè sarebbe assurdo che i componenti dell'Assemblea siciliana — organo legislativo fornito di potere autonomo, che esercita esclusi-

vamente, al di fuori o anche in contrasto col Parlamento nazionale, tanto che l'Alta Corte è incaricata di dirimere gli eventuali conflitti di potere — non debbano godere della immunità parlamentare. Tale privilegio discende loro dal principio generale, per il quale ad una attività politica così importante come è quella legislativa corrisponde appunto l'immunità parlamentare. Ciò trova, peraltro, conferma nel fatto che la Costituente, durante l'esame degli Statuti regionali speciali, ha ammesso l'immunità per i deputati regionali.

All'obiezione accademica da taluno sollevata che l'estensione della legge elettorale politica vale per ciò che riguarda la procedura e non per quanto attiene alle norme che stabiliscono l'immunità, può agevolmente rispondere che tale legge, oltre che della procedura relativa all'elezione dei deputati, si occupa anche dei requisiti soggettivi dei singoli deputati, fissa le norme di eleggibilità, il numero di elettori che occorrono perchè un deputato sia eletto: regola, insomma, lo stato giuridico del deputato. Ne può ammettersi il principio che il legislatore abbia inteso estendere ai deputati siciliani tutte le norme che regolano il suo stato giuridico facendo eccezione per l'immunità.

Le preoccupazioni espresse dall'on. Napoli non possono, pertanto, indurre l'Assemblea a deflettere dalla deliberazione — già presa approvando la suaccennata mozione — di procedere all'approvazione del regolamento che è in atto in discussione.

STARRABBA DI GIARDINELLI richiama l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che l'art. 23 del progetto di Statuto « coordinato » per la Sicilia, elaborato dalla Commissione dei Diciotto, prevedeva l'immunità parlamentare per i deputati all'Assemblea regionale siciliana, poichè si richiamava espressamente all'art. 68 della Costituzione dello Stato, che tale immunità sancisce. Ciò conferma che la Costituente ha ammesso l'immunità anche per i deputati regionali.

Tuttavia, poichè lo Statuto attualmente in vigore non prevede tale immunità, ritiene che l'Assemblea non possa disporre in tale materia, se non attraverso il suo regolamento, per l'efficacia che esso può avere, salvo a sancire successivamente il principio, con una norma costituzionale, quando lo Statuto siciliano sarà sottoposto a coordinamento nel termine di due anni fissato dalla Costituente. La norma del regolamento dovrebbe, però, fare espresso richiamo dell'art. 68 della Costituzione. (*Commenti*)

CACOPARDO osserva che non vi è alcun bisogno di ricorrere ad una modifica dello Statuto, poichè il diritto all'immunità parla-

mentare deve già ritenersi legittimo per il richiamo alla legge elettorale politica di cui ha fatto cenno.

AUSIELLO obietta che non è affatto necessario tale richiamo, in quanto l'immunità è già prevista nella legge elettorale.

Riferendosi, poi, al suo breve intervento nella discussione del 20 giugno, di cui ha fatto cenno il Presidente, ricorda che in quella occasione rilevò che il principio della immunità parlamentare per i deputati all'Assemblea regionale siciliana si poteva ricavare dalla legge elettorale. Nè il riferimento a tale legge può limitarsi alla parte procedurale, in quanto l'art. 42 dello Statuto non indica affatto a quale parte della legge elettorale intenda richiamarsi. Tale legge — come ha rilevato l'on. Cacopardo — disciplina tutto ciò che attiene alle prerogative dei deputati, che si possono pertanto, in piena tranquillità, ritenere estese ai deputati all'Assemblea regionale siciliana.

Non condivide, pertanto le preoccupazioni dell'on. Napoli — il quale, nel difetto di una norma espressa, nega all'Assemblea il potere di regolamentare la materia in discussione — e concorda, invece, con gli on.li Cacopardo e Starrabba di Giardinelli.

NAPOLI precisa che, con la sua osservazione, non ha inteso esprimere un parere contrario all'estensione della immunità parlamentare ai deputati all'Assemblea regionale siciliana, ma soltanto manifestare i suoi dubbi di carattere giuridico.

CACOPARDO osserva che analoga perplessità fu manifestata nella seduta del 20 giugno dall'on. Ausiello, il quale però mostrò di aver superato ogni dubbio, votando favorevolmente la mozione.

PRESIDENTE aggiunge che le norme attualmente in discussione non hanno valore di legge, ma di riconoscimento di un diritto che già esiste in virtù della legislazione in vigore.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiara chiusa la discussione generale e pone ai voti, per alzata e seduta, il passaggio alla discussione dei singoli articoli.

(*E' approvato*)

L'articolo 1 reca:

« E' costituita una Commissione permanente per discutere le domande di autorizzazione a procedere contro deputati.

La Commissione è composta di 5 membri e sono ad essa applicabili le disposizioni degli articoli 1 e 2 del regolamento approvato dalla Assemblea regionale nella seduta del 30 luglio 1947 ».

AUSIELLO non comprende i motivi per cui, per la formazione della Commissione, si sia seguito un criterio diverso da quello adottato per le commissioni legislative, stabilendo che essa sia composta da cinque anzichè da nove deputati. Ritiene, infatti, opportuno che alla elezione dei membri di tale Commissione si proceda con lo stesso criterio stabilito per la nomina dei membri delle commissioni legislative, limitando altresì il numero dei voti a disposizione dei deputati, onde assicurare la rappresentanza anche alle minoranze.

PRESIDENTE osserva che l'articolo in discussione dispone appunto che i criteri da seguire siano proprio quelli che hanno presieduto alla formazione delle commissioni legislative, contenuti negli articoli 1 e 2 del relativo regolamento. E' stato soltanto ridotto il numero dei componenti, in relazione alla minor mole di lavoro che la Commissione avrà rispetto a quello delle Commissioni legislative.

Invita, comunque, l'on. Ausiello a proporre, se crede, un emendamento.

AUSIELLO propone il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire al numero « 5 » il numero « 9 ».

MAROTTA osserva che, prima di proseguire nella discussione dei singoli articoli, occorrerebbe concludere la discussione generale sulla pregiudiziale circa la facoltà della Assemblea di emettere una norma relativa all'immunità parlamentare. (*Proteste e dissensi*)

PRESIDENTE richiama l'on. Marotta alla osservanza del regolamento, facendogli rilevare che la discussione generale è già chiusa.

MAROTTA insiste, rilevando che l'obiezione dell'on. Napoli ha un valore squisitamente giuridico.

L'immunità parlamentare, infatti, deve valere *erga omnes* e l'Assemblea non può stabilirla per i suoi membri attraverso un regolamento interno, in quanto la Costituzione dello Stato la prevede soltanto per i deputati al Parlamento nazionale. (*Dissensi*)

Nel caso, ad esempio, che si volesse procedere per un reato commesso da un deputato, il Procuratore della Repubblica, sulla base del regolamento in discussione, non potrebbe — a suo avviso — sentirsi autorizzato a non procedere ed a rimettere gli atti al Presidente dell'Assemblea regionale. (*Proteste e dissensi*)

FRANCHINA obietta che il Procuratore della Repubblica è obbligato a non procedere per il disposto della legge elettorale.

CACOPARDO protesta vivamente, affer-

mando che l'on. Marotta non può riaprire la discussione su un argomento che è già stato esaurito durante la discussione generale, ormai chiusa.

MAROTTA obietta che, data l'importanza dell'argomento, la discussione dovrebbe riaprirsi. (*Dissensi*)

PRESIDENTE, pur riconoscendo l'importanza dell'obiezione pregiudiziale sollevata dall'on. Marotta e pur ammettendo che l'Assemblea regionale siciliana non ha il potere di stabilire essa stessa l'immunità per i suoi componenti, sottolinea però il fatto che non si tratta di approvare una legge, ma di stabilire le norme di un regolamento interno, richiesto da una mozione approvata, all'unanimità, dall'Assemblea, con la quale si riconosceva un diritto ad essa spettante secondo la legislazione in vigore.

Ritiene, pertanto, infondate le preoccupazioni dell'on. Marotta, che attribuisce a una norma di regolamento interno il valore di norma costituzionale, e, dopo avergli fatto notare che la discussione generale è chiusa, lo invita a lasciare la tribuna.

MAROTTA ribatte che l'Assemblea, e non lui, vorrebbe attribuire al regolamento il valore di norma costituzionale, ed osserva che il valore della norma sta principalmente nella possibilità della sua pratica attuazione. Chiede, pertanto, che venga interpellata l'Assemblea sulla riapertura della discussione generale. (*Discussione nell'Aula-Richiami del Presidente*)

CACOPARDO obietta che il Presidente non può interpellare in tal senso l'Assemblea che ha già dato, con una votazione, il suo responso sulla chiusura della discussione generale.

PRESIDENTE, riprendendo la discussione dell'art. 1, ricorda che è stato proposto dallo on. Ausiello un emendamento tendente ad aumentare a nove il numero dei componenti la Commissione.

CACOPARDO, dopo aver ricordato che la mozione approvata dall'Assemblea il 20 giugno faceva riferimento alle norme regolamentari allora in corso di approvazione, concorda con l'on. Ausiello nel ritenere che la Commissione debba essere composta di nove membri, affinché sia rispettato il principio della pariteticità fra i vari partiti rappresentati nell'Assemblea.

Tale pariteticità è tanto più necessaria in seno alla Commissione di cui trattasi, in quanto essa ha il compito di valutare politicamente l'atto compiuto dal deputato, per il quale si chiede l'autorizzazione a procedere, accer-

tando se nella azione iniziata a carico dello stesso vi sia quella genuinità di procedura normale alla quale tutti i cittadini sono sottoposti o se, per avventura, si celi in essa uno scopo politico.

PAPA D'AMICO, per mozione d'ordine, chiede che l'Assemblea sia interpellata in merito alla riapertura della discussione generale conclusasi — a suo avviso — senza che la questione di carattere pregiudiziale fosse stata esaurita. A tale richiesta è spinto dalla speciale delicatezza dell'argomento, che impegna la serietà del provvedimento che sarà per approvarsi. (*Proteste e dissensi*)

MAROTTA si associa alla richiesta dello on. Papa D'Amico.

CACOPARDO protesta contro la proposta di riapertura della discussione, che è in contrasto con un voto espresso dall'Assemblea ed alla quale, pertanto, il Presidente è tenuto ad opporsi, avvalendosi dei suoi poteri. (*Discussione nell'Aula - Richiami del Presidente*)

STARRABBA DI GIARDINELLI obietta che l'Assemblea è sovrana.

ROMANO GIUSEPPE replica che l'Assemblea non può contravvenire al suo stesso regolamento. (*Commenti*)

CUFFARO aggiunge che, rimettendo in discussione un deliberato dell'Assemblea, si creerebbe un grave precedente.

NAPOLI osserva che l'eccezione che si vorrebbe fare per un caso di così particolare delicatezza rimarrebbe certamente circoscritta al caso stesso e non creerebbe alcun precedente. (*Discussione nell'Aula - Ripetuti richiami del Presidente*)

CACOPARDO, richiamato l'art. 88 del regolamento della Camera dei deputati, si oppone alla riapertura della discussione generale.

ROMANO GIUSEPPE si associa all'on. Cacopardo.

AUSIELLO osserva che una nuova votazione per la riapertura della discussione generale sarebbe irrituale.

PRESIDENTE interPELLA l'Assemblea se intenda accedere alla proposta dell'on. Papa D'Amico.

(*Dopo prova e controprova la proposta è respinta*)

NAPOLI ritiene che l'Assemblea abbia approvato il passaggio alla discussione dei singoli articoli per un equivoco puramente materiale, non essendosi resa ben conto, date le

animate discussioni che si incrociavano nella Aula, dell'importanza della questione pregiudiziale da lui sollevata. Tuttavia, discutendo sull'art. 1, si può sempre porre, a suo avviso, il problema se l'Assemblea abbia il potere di regolamentare tale materia, poichè, durante la discussione sui singoli articoli, questi possono essere anche soppressi e, anche se approvati, l'Assemblea può sempre respingere lo schema in discussione nella votazione segreta conclusiva.

L'immunità parlamentare per i deputati al Parlamento nazionale discende dalla Costituzione dello Stato e non da una norma del regolamento interno. L'Assemblea regionale siciliana potrebbe, a suo avviso, esprimere soltanto un voto, perchè l'immunità parlamentare venga contemplata in sede di coordinamento dello Statuto, le cui modifiche, che possono essere apportate nel termine di due anni, non debbono necessariamente essere a danno, ma soprattutto a favore dell'autonomia siciliana.

Non ritiene leale, per il rispetto che i deputati devono a se stessi ed all'Assemblea, che questa regoli una materia per la quale non ha un diritto potestativo. Si tratta di una questione di tecnica giuridica, per cui invita la Assemblea a ponderarla seriamente, prima di prendere una decisione che potrebbe esporla alle facili critiche non solo dei giuristi, ma del più modesto leguleio.

Alla obiezione, da taluno sollevata, che la Assemblea, approvando il 20 giugno una mozione, ha espresso un preciso voto in materia, risponde che tale voto era però di natura essenzialmente politica ed è stato tenuto in considerazione, tanto è vero che il progetto Cevo-lotto-Tosato prevedeva espressamente l'immunità parlamentare, che oggi sarebbe stabilita per Statuto, se la maggioranza della Delegazione siciliana non avesse deciso di sostenere la battaglia sulla pregiudiziale dell'inserzione dello Statuto siciliano nella Costituzione.

Propone, pertanto, di rinviare ogni decisione al riguardo, nella intesa che, restando integro il voto politico emesso dall'Assemblea, con l'approvazione della mozione Cacopardo, il Governo regionale farà in modo che uno dei primi atti del Parlamento nazionale sia quello di inserire nello Statuto siciliano una norma che sancisca l'immunità parlamentare (*Commenti e proteste*)

PRESIDENTE osserva che l'intervento dell'on. Napoli in sede di discussione degli articoli tende, in sostanza, a risolvere una questione pregiudiziale. Questa, però, per lo art. 93 del regolamento della Camera dei deputati, può essere proposta soltanto con una richiesta sottoscritta da almeno 15 deputati, quando la discussione della legge sia già iniziata.

CACOPARDO protesta contro il tentativo dell'on. Napoli di riaprire ancora la discussione generale e chiede che si proceda nella discussione dei singoli articoli, non essendo stata presentata la richiesta sottoscritta da 15 deputati, come prescritto dal regolamento.

MAROTTA, rileva che oltre al problema giuridico posto dall'on. Napoli, tendente a stabilire se l'Assemblea abbia o no il potere di esaminare le domande di autorizzazione a procedere, vi è un problema di carattere pratico. Occorre, infatti, stabilire in primo luogo come intenda agire l'Assemblea nel caso in cui il Procuratore della Repubblica non invii ad essa, per ottenerne l'autorizzazione a procedere, le denunce che fossero eventualmente presentate contro un deputato regionale. La immunità parlamentare è sancita costituzionalmente non tanto dall'art. 81 della legge elettorale politica, quanto dall'art. 68 della Costituzione dello Stato, che la prevede soltanto per i deputati al Parlamento nazionale. Si chiede, pertanto, in base a quale norma il Procuratore della Repubblica dovrebbe chiedere all'Assemblea regionale l'autorizzazione a procedere contro i deputati regionali.

CASTROGIOVANNI osserva che, di fatto, l'autorizzazione a procedere è stata già richiesta all'Assemblea per qualche caso.

MAROTTA replica che a Messina il Procuratore della Repubblica tiene in sospenso due denunce, così come lui stesso ha consigliato a quel magistrato, in attesa che venga emanato un provvedimento in merito.

CASTROGIOVANNI chiarisce che ciò avviene appunto perchè non è stata ancora istituita la Commissione.

MAROTTA conclude, chiedendo che, per le ragioni prospettate, la discussione venga sospesa.

CACOPARDO, per mozione d'ordine, ricorda che l'Assemblea, poc'anzi interpellata dal Presidente, si è già implicitamente pronunziata sulla questione pregiudiziale. Essa, infatti, respingendo la proposta di riaprire la discussione generale su tale argomento, ha inteso significare che il diritto all'immunità parlamentare non poteva più essere messo in discussione, essendosi l'Assemblea già pronunziata in proposito, con l'approvazione della mozione istitutiva della Commissione per lo esame delle domande d'autorizzazione a procedere.

La proposta di sospensiva, scaturita dalla abilità « curialesca » dell'on. Napoli, tende ora a far riaprire, durante la discussione sui singoli articoli, la discussione generale su una

istanza che l'Assemblea ha già respinta. Invoca, pertanto, l'applicazione dell'art. 89 del regolamento, facendo appello all'autorità del Presidente, perchè si eviti la riapertura della discussione su un argomento già esaurito.

PRESIDENTE precisa che l'art. 89 del regolamento prescrive che non si possano riprodurre sotto forma di emendamenti o di articoli aggiuntivi gli ordini del giorno respinti nella discussione generale.

La proposta di sospensiva dell'on. Napoli rientra, invece, nel caso previsto dall'art. 93 del regolamento stesso, che dà facoltà di proporre una questione sospensiva od una questione pregiudiziale durante la discussione degli articoli, purchè la richiesta sia sottoscritta da almeno 15 deputati.

CACOPARDO insiste nel rilevare che, accogliendo la richiesta di sospensiva, si farebbe rivivere una pregiudiziale che è stata già discussa ed esaurita in sede di discussione generale e sulla quale l'Assemblea si è pronunziata in senso contrario. L'art. 93 è applicabile, a suo avviso, soltanto, nel caso in cui la discussione sorga per la prima volta.

Rileva, infine, che il Presidente avrebbe dovuto permettere la discussione sulla sospensiva, qualora essa fosse stata formalmente sottoscritta da 15 deputati.

PRESIDENTE comunica che è pervenuta richiesta di sospensiva, sottoscritta dagli onorevoli: Papa D'Amico, Cusumano Geloso, Stabile, Ardizzone, Lo Presti F. Paolo, Starrabba di Giardinelli, Giovenco, Lanza di Scalea, Bianco, Sapienza Pietro, Adamo Domenico, Lo Manto, Petrotta, Dante, Di Martino, Russo, Castorina, Romano Giuseppe, Verducci Paola, Napoli.

Dà quindi, la parola all'on. Papa D'Amico, quale primo firmatario della richiesta, avvertendo che sulla stessa possono parlare, a norma dell'art. 93 del regolamento, due deputati a favore e due contro.

PAPA D'AMICO, poichè non ammette che attraverso raggiri si possa violentare o eludere il regolamento, non è intervenuto durante la discussione dell'art. 1 per trattare argomenti già trattati in sede di discussione generale, nonostante fosse di contrario avviso.

Il rinvio della discussione, ora richiesto, riflette un problema molto serio, che non riguarda tanto una questione di procedura interna quanto la preoccupazione di emanare norme di regolamento che siano rispettate come legge dai magistrati. Il regolamento in discussione non potrebbe, a suo avviso, essere rispettato da alcun magistrato, perchè esso non presuppone alcuna norma di diritto sostanziale, così come ha sostenuto l'on. Napoli.

CACOPARDO e FRANCHINA affermano che il presupposto giuridico è dato dall'art. 91 della legge per le elezioni dei deputati all'Assemblea regionale.

PAPA D'AMICO prosegue, ricordando che la Costituzione prevede l'immunità parlamentare soltanto per i deputati al Parlamento nazionale, e che lo Statuto siciliano non prevede affatto tale immunità per i deputati regionali. Non esistendo, quindi, una norma di diritto sostanziale come presupposto della norma regolamentare, l'Assemblea, come ha sostenuto l'on. Napoli, può esprimere soltanto un voto e esplicitare la sua azione per ottenere il precedente legislativo che in atto manca.

Ritiene, perciò, opportuno e necessario rinviare la trattazione del problema al tempo in cui tale presupposto sarà affermato. Solo per questo motivo, nonostante la discussione generale fosse chiusa, i firmatari della richiesta di sospensiva si sono avvalsi dell'art. 93 del regolamento, non intendendo riaprire la discussione generale, ma solo rinviare la emanazione delle norme di cui si discute, dato il loro carattere di particolare gravità.

Si oppone, pertanto, alla pregiudiziale sollevata dall'on. Cacopardo ed insiste nella richiesta di sospensiva.

CACOPARDO rileva che l'atteggiamento dell'on. Papa D'Amico è contrario alla mozione da lui stesso approvata.

GERMANA ritiene « labiale » l'affermazione dell'on. Papa D'Amico: il diritto all'immunità parlamentare esiste ed è stato riconosciuto dalla stessa Assemblea, sia con l'approvazione, in data 20 giugno 1947, della mozione, sia con l'approvazione, per ben due volte nell'attuale seduta, del passaggio alla discussione degli articoli.

Per quanto riguarda la sospensiva proposta dall'on. Papa D'Amico e dagli altri firmatari della richiesta, osserva che, indipendentemente dalle ragioni di forma svolte dall'on. Cacopardo, c'è una ragione di sostanza molto grave, per la quale una eventuale decisione di sospensiva da parte dell'Assemblea sarebbe controproducente. Sono pervenute, infatti, alla Presidenza alcune domande di autorizzazione a procedere sulle quali l'Assemblea deve pronunciarsi, nè può risponderci che si è deciso di soprassedere, allo scopo di accertare se il diritto esista o meno. L'Assemblea ha già affermato, con la mozione da essa approvata il 20 giugno 1947, che i deputati regionali godono della immunità parlamentare, che deriva dalla legge per le elezioni dei deputati all'Assemblea Costituente, la quale, senza alcuna limitazione, è stata estesa alla elezione dei deputati all'Assemblea regionale.

ALESSI, *Presidente della Regione*, propone di sospendere per alcuni minuti la seduta, per dare modo ai capi dei gruppi parlamentari di trovare una soluzione comune in un problema così essenziale per il prestigio dell'Assemblea regionale.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,15 è ripresa alle ore 19,30.*)

ARDIZZONE, anche a nome degli altri firmatari, ritira la richiesta di sospensiva.

PRESIDENTE pone in votazione, per alzata e seduta, il 1° comma dell'art. 1.

(*E' approvato*)

Passa al 2° comma, per il quale l'on. Ausiello ha proposto di aumentare a nove il numero dei componenti la Commissione.

ROMANO GIUSEPPE rileva che l'espresso richiamo degli artt. 1 e 2 del regolamento per le Commissioni legislative rende superflua la specificazione del numero dei componenti la Commissione. Propone, pertanto, il seguente emendamento:

« *Sostituire alle parole:* La Commissione è composta di 5 membri e sono ad essa applicabili », *le seguenti:* « Alla detta Commissione si applicano ».

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, l'emendamento dell'on. Romano Giuseppe.

(*E' approvato*)

Pone, quindi, ai voti, per alzata e seduta, l'art. 1, nel suo complesso, con la modifica di cui all'emendamento teste approvato.

(*E' approvato*)

Passa all'art. 2:

« Le domande di autorizzazione a procedere contro deputati sono trasmesse alla Commissione a cura del Presidente ».

Avverte che l'on. Cacopardo ha presentato il seguente emendamento: *Dopo la parola:* « sono », *aggiungere le seguenti:* « annunziate all'Assemblea nella prima seduta successiva al giorno in cui sono pervenute e sono immediatamente ».

Lo pone ai voti per alzata e seduta.

(*E' approvato*)

Pone, quindi, ai voti, per alzata e seduta, l'art. 2 con la modifica di cui all'emendamento teste approvato.

(*E' approvato*)

Passa all'art. 3:

« La Commissione deve riferire all'Assemblea nel termine di 15 giorni ».

Avverte che l'on. Cacopardo ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« La relazione stampata è distribuita ai componenti dell'Assemblea almeno 24 ore prima della discussione ».

ROMANO GIUSEPPE ritiene superflua la precisazione di cui all'emendamento Cacopardo, poichè essa è implicita nelle norme di carattere generale.

GERMANA' propone di elevare da 15 a 30 giorni il termine, entro il quale la Commissione deve riferire, per dare alla stessa il tempo necessario per istruire le pratiche ed elaborare la relazione.

PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, la proposta dell'on. Germana'.

(E' approvata)

Pone, quindi, in votazione per alzata e seduta, l'emendamento aggiuntivo Cacopardo.

(E' approvato)

Mette, infine, ai voti l'art. 3, nel suo complesso, con le modifiche risultanti dagli emendamenti testè approvati.

(E' approvato)

Passa all'art. 4:

« La Giunta regionale deve trasmettere alla Commissione i documenti che essa richiede. In caso di rifiuto la Commissione ne riferisce all'Assemblea ».

Avverte che l'on. Cacopardo ha presentato un emendamento soppressivo del secondo periodo dell'art. 4.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura* e ARDIZZONE si associano all'emendamento soppressivo Cacopardo.

ROMANO GIUSEPPE propone di sostituire la dizione « i documenti che essa richiede » con l'altra: « documenti da essa richiesti ».

PRESIDENTE avverte che l'art. 4 si ispira all'art. 75 del regolamento della Camera dei deputati. Chiarisce, però, che l'art. 75 trova giustificazione nel fatto che i magistrati dipendono direttamente dal Ministro della giustizia, mentre così non è per la Giunta regionale. Propone, pertanto, la soppressione dell'art. 4 e lo pone ai voti per alzata e seduta.

(L'art. 4 è soppresso)

Passa all'art. 5 che diviene art. 4:

« Il Presidente dell'Assemblea dà immediata comunicazione alla Commissione dei provvedimenti del giudice, coi quali siasi dichiarato di non doversi procedere o siasi pronunciata l'assoluzione dell'imputato ».

AUSIELLO rileva che, di seguito alla soppressione dell'art. 4, si rende necessario aggiungere un articolo che dia alla Commissione

la possibilità di venire in possesso dei documenti necessari per giudicare *causa cognita*.

PRESIDENTE chiarisce che l'Assemblea è in possesso dei documenti relativi alle domande di autorizzazione a procedere già pervenute.

BONFIGLIO chiede al Presidente se l'autorità giudiziaria trasmetta, insieme alla domanda di autorizzazione a procedere, il fascicolo penale riguardante il deputato per il quale la autorizzazione viene richiesta.

PRESIDENTE risponde che la domanda di autorizzazione è corredata del fascicolo penale.

Pone, quindi, ai voti, per alzata e seduta, l'art. 5 divenuto art. 4.

(E' approvato)

Passa all'art. 6, che diviene art. 5:

« Decorso il termine indicato nell'art. 3, il Presidente annunzia all'Assemblea che la domanda sarà iscritta cinque giorni dopo allo ordine del giorno, con precedenza assoluta su qualsiasi altro argomento ».

Avverte che l'on. Cacopardo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« L'iscrizione all'ordine del giorno della discussione sulla domanda di autorizzazione a procedere sarà annunziata dal Presidente dell'Assemblea almeno 24 ore prima del giorno fissato. Essa avrà la precedenza assoluta su qualsiasi altro argomento dopo le interrogazioni ».

Lo pone, quindi, ai voti, per alzata e seduta.

(E' approvato)

Passa all'art. 7, che diviene art. 6:

« Nel giorno stabilito, l'Assemblea, con votazione a scrutinio segreto, deciderà se debba essere concessa la richiesta autorizzazione ».

Lo mette ai voti, per alzata e seduta.

(E' approvato)

Passa all'art. 8, che diviene art. 7:

« La Segreteria Generale comunicherà immediatamente all'autorità richiedente le decisioni adottate dall'Assemblea ».

GERMANA' propone il seguente emendamento:

Sostituire alle parole: « La Segreteria Generale », *le seguenti:* « La Presidenza, a mezzo della Segreteria Generale ».

LI CAUSI propone di sostituire alle parole « La Segreteria Generale » le seguenti: « La Presidenza ».

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura*, propone il seguente emendamento:

Sostituire alle parole: « La Segreteria Generale », *le seguenti:* « La Presidenza della Assemblea ».

PRESIDENTE mette ai voti, per alzata e seduta, l'emendamento La Loggia.

(E' approvato)

Pone ai voti, per alzata e seduta, l'art. 8, divenuto art. 7, con la modifica di cui allo emendamento teste approvato.

(E' approvato)

Suggerisce, infine, per ragioni di sistematica, di spostare la numerazione degli articoli approvati posponendo al 4, che diventa 5, il 5 che diventa 4.

(La proposta, messa ai voti, è approvata)

Votazione segreta.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto dello schema di regolamento nel suo complesso.

(Segue la votazione)

Dichiara chiusa la votazione.

(I segretari procedono alla numerazione dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE comunica il risultato della votazione.

Votanti	58
Maggioranza	30
Voti favorevoli	56
Voti contrari	2

(L'Assemblea approva)

Hanno preso parte alla votazione:

Adamo Domenico - Ardizzone - Ausiello - Beneventano - Bianco - Bonaiuto - Bonfiglio - Bongiorno Vincenzo - Borsellino Castellana - Bosco - Cacciola - Cacopardo - Caligian - Caltabiano - Castiglione - Castorina - Colajanni Pompeo - Cortese - Costa - Cuffaro - Cusumano Geloso - D'Agata - Dante - D'Antoni - Di Cara - Di Martino - Drago - Ferrara - Franchina - Germana - Giganti Ines - Giovenco - Guarnaccia - La Loggia - Landolina - Li Causi - Lo Manto - Lo Presti F. Paolo - Marchese Arduino - Mare Gina - Marino - Milazzo - Mondello - Montemagno - Nicastro - Pantaleone - Pellegrino - Petrotta - Potenza - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza Giuseppe - Sapienza Pietro - Scifo - Semeraro Stabile - Verducci Paola.

(La seduta, sospesa alle ore 20,15, è ripresa alle ore 20,45)

Votazione segreta per la nomina dei componenti la Commissione per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto per la nomina dei nove componenti la Commissione per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere, avvertendo che ciascun deputato potrà votare solo sei nomi, per dare così modo alla minoranza di eleggere propri rappresentanti.

Sorteggia, quindi, la Commissione di scrutinio, che risulta composta dagli on.li Franchina, Marino e Cacopardo.

(Segue la votazione)

Dichiara chiusa la votazione.

(I deputati scrutatori procedono allo spoglio delle schede)

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE comunica il risultato della votazione:

Votanti	64
Maggioranza	33

Hanno ottenuto voti:

Papa D'Amico	45
Stabile	45
Marotta	45
Marchese Arduino	44
Dante	43
Castrogiovanni	41
Colajanni Pompeo	19
Franchina	19
Bonfiglio	19
Adamo Domenico	3
Vaccara	2
Napoli	1

Proclama eletti gli on.li: Papa D'Amico, Stabile, Marotta, Marchese Arduino, Dante, Castrogiovanni, Colajanni Pompeo, Franchina, Bonfiglio.

Hanno preso parte alla votazione:

Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Alessi - Ardizzone - Ausiello - Beneventano - Bianco - Bonaiuto - Bonfiglio - Bongiorno Giuseppe - Bongiorno Vincenzo - Borsellino Castellana - Cacciola - Cacopardo - Caligian - Caltabiano - Castiglione - Castorina - Castrogiovanni - Colajanni Pompeo - Cortese - Costa - Cuffaro - Cusumano Geloso - D'Agata - Dante - D'Antoni - Di Cara - Di Martino - Drago - Ferrara - Franchina - Franco - Germana - Giganti Ines - Giovenco - Guarnaccia - La Loggia - Landolina - Lanza di Scaglia - Li Causi - Lo Manto - Marchese Arduino - Mare Gina - Marino - Marotta - Monastero -

Mondello - Montemagno - Nicastro - Pantaleone - Pellegrino - Petrotta - Potenza - Restivo - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza Giuseppe - Sapienza Pietro - Scifo - Semeraro - Starrabba di Giardinelli - Verducci Paola.

Sui lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE propone di rinviare ad altra seduta l'approvazione degli schemi di regolamento interno, non essendo il relatore, on. Montemagno, in grado di riferire all'Assemblea.

(Così resta stabilito)

CACOPARDO chiede che nella prossima seduta vengano sostituiti i membri mancanti nelle Commissioni legislative.

BONAJUTO ricorda che dovrebbe procedersi anche alla nomina del deputato questore.

FRANCHINA chiede che venga inserito all'ordine del giorno della prossima seduta il progetto di legge sulla riforma agraria.

PRESIDENTE avverte che il Governo non ha ancora avuto il tempo di organizzare un piano di lavoro e che, quindi, la discussione di argomenti che importino una presa di posizione da parte del Governo dovrà essere rinviata a dopo le dichiarazioni del Presidente della Regione.

La seduta termina alle ore 21,20.

La seduta è rinviata a mercoledì 11 marzo, alle ore 16, col seguente

Ordine del giorno:

Schemi di regolamento interno riguardanti:

- a) « I compensi da corrispondere ai componenti le Commissioni istituite presso l'Assemblea ».
- b) « Le verificazioni delle elezioni ».
- c) « Le petizioni ».
- d) « Le sedute e la polizia dell'Assemblea ».